



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 21 settembre 2018
(OR. en)

12404/18

AG 23
INST 337
PE 115
DATAPROTECT 189

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 12 settembre 2018

Destinatario: Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: C(2018) 5949 final

Oggetto: RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 12.9.2018 relativa alle reti di cooperazione in materia elettorale, alla trasparenza online, alla protezione dagli incidenti di cibersicurezza e alla lotta contro le campagne di disinformazione nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo
Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Salisburgo del 19-20 settembre 2018

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2018) 5949 final.

All.: C(2018) 5949 final



Bruxelles, 12.9.2018
C(2018) 5949 final

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12.9.2018

**relativa alle reti di cooperazione in materia elettorale, alla trasparenza online,
alla protezione dagli incidenti di cibersecurity e alla lotta contro le campagne
di disinformazione nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo**

*Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Salisburgo
del 19-20 settembre 2018*

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12.9.2018

relativa alle reti di cooperazione in materia elettorale, alla trasparenza online, alla protezione dagli incidenti di cibersicurezza e alla lotta contro le campagne di disinformazione nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo

Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Salisburgo del 19-20 settembre 2018

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292, considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea sancisce che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.
- (2) I trattati riconoscano il ruolo fondamentale svolto dai cittadini dell'Unione nella vita democratica dell'UE. L'articolo 10 del trattato sull'Unione europea stabilisce che il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa, che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione e che i cittadini devono essere direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo. Stabilisce inoltre che i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.
- (3) L'articolo 14 del trattato sull'Unione europea stabilisce che il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni. Ai sensi dell'articolo 22 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni europee e comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
- (4) La procedura per le elezioni del Parlamento europeo è disciplinata in ogni Stato membro da disposizioni nazionali. I partiti politici svolgono un ruolo fondamentale in una democrazia rappresentativa poiché creano un legame diretto tra i cittadini e il sistema politico. I partiti politici nazionali e regionali presentano i candidati e organizzano le campagne elettorali. Le autorità nazionali hanno il compito di monitorare le elezioni a livello nazionale. I partiti politici europei organizzano campagne complementari a livello europeo, anche per i capilista per la carica di presidente della Commissione europea.
- (5) Una maggiore trasparenza delle elezioni favorisce la partecipazione dei cittadini al processo democratico dell'Unione e li aiuta a comprendere meglio la politica europea.

- (6) L'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio¹ è stato recentemente modificato² per rendere più trasparente la procedura elettorale europea.
- (7) Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio³ aumenta la visibilità, il riconoscimento, l'efficacia, la trasparenza e la responsabilità dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, anche esigendo che tali partiti politici e fondazioni politiche rispettino i valori sui quali si fonda l'Unione, in particolare la democrazia, i diritti fondamentali e lo Stato di diritto. Tale regolamento impone inoltre trasparenza nelle relazioni fra i partiti politici a livello nazionale ed europeo, e istituisce un'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ai fini della loro registrazione, del loro controllo e, se necessario, dell'irrogazione di sanzioni, fra l'altro nei casi in cui tali soggetti non rispettino i valori sui quali si fonda l'Unione.
- (8) Per rafforzare ulteriormente l'efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo del 2019, occorre formulare altre raccomandazioni oltre a quelle figuranti nella raccomandazione 2013/142/UE⁴ e nella raccomandazione (UE) 2018/234⁵ della Commissione, così come nelle comunicazioni COM(2015)206 final⁶, COM(2018) 95 final⁷ e nella relazione 2017/30 della Commissione⁸. Con la raccomandazione 2013/142/UE, la Commissione ha invitato gli Stati membri a promuovere e semplificare la diffusione all'elettorato delle informazioni sui collegamenti tra partiti nazionali e partiti politici europei. Ha inoltre esortato i partiti politici nazionali a rendere pubblica la loro affiliazione ai partiti politici europei prima delle elezioni. Dopo le elezioni del Parlamento europeo del 2014, la Commissione si è impegnata, nella sua comunicazione COM (2015) 206, a definire metodi per migliorare maggiormente la dimensione europea e la legittimità democratica del processo decisionale dell'Unione, nonché a esaminare ulteriormente e cercare di

¹ Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom dei rappresentanti degli stati membri riuniti in sede di Consiglio concernente l'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1).

² Decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del 20 settembre 1976 (GU L 178 del 16.7.2018, pag. 1). Conformemente al suo articolo 2, la decisione (UE, Euratom) 2018/994 è soggetta all'approvazione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali, ed entra in vigore il primo giorno dopo la ricezione dell'ultima notifica di approvazione.

³ Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1).

⁴ Raccomandazione 2013/142/UE della Commissione, del 12 marzo 2013, sul rafforzare l'efficienza e la democrazia nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo (GU L 79 del 21.3.2013, pag. 29).

⁵ Raccomandazione (UE) 2018/234 della Commissione, del 14 febbraio 2018, sul rafforzare la natura europea e l'efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo del 2019 (GU L 45 del 17.2.2018, pag. 40).

⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Relazione sulle elezioni del Parlamento europeo del 2014, COM (2015) 206 final.

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio - Un'Europa dei risultati: opzioni istituzionali per rendere più efficace l'azione dell'Unione europea, COM (2018) 95 final.

⁸ Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico Relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017, COM (2017) 30 final/2.

risolvere le cause di un'affluenza sempre scarsa in alcuni Stati Membri. Nella relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017 la Commissione si è inoltre impegnata a promuovere, nell'ottica delle elezioni del Parlamento europeo del 2019, migliori pratiche che aiutino i cittadini a votare e a candidarsi a tali elezioni, al fine di favorire l'affluenza alle urne e un'ampia partecipazione democratica. Nella comunicazione COM(2018) 95 final, la Commissione ha invocato una maggiore trasparenza nei collegamenti fra i partiti politici nazionali ed europei, e ha invitato i partiti ad avviare le campagne elettorali prima di quanto sia successo in passato. Con la raccomandazione (UE) 2018/234 la Commissione ha infine invitato le autorità competenti degli Stati membri a riunirsi nella primavera 2018, con il suo sostegno, per scambiarsi le migliori pratiche e misure pragmatiche per sostenere la partecipazione democratica e una forte affluenza alle elezioni del Parlamento europeo. Le autorità nazionali competenti sono state anche invitate a individuare, in base alle esperienze acquisite dagli Stati membri, le migliori pratiche in materia di identificazione, mitigazione e gestione dei rischi che gli incidenti informatici e la disinformazione comportano per il processo elettorale

- (9) La comunicazione online ha ridotto le barriere e i costi dell'interazione con i cittadini dell'Unione nel contesto elettorale. Al tempo stesso, ha aumentato le possibilità di contattare i cittadini, spesso in modo non trasparente, attraverso pubblicità e comunicazioni politiche, e di elaborare illegalmente i dati personali dei cittadini nel contesto elettorale.
- (10) Le elezioni del Parlamento europeo del 2019 saranno le prime a svolgersi in un contesto di sicurezza diverso. Gli Stati membri in cui si vota su schede cartacee si avvalgono anche di strumenti elettronici, ad esempio per la gestione delle liste elettorali, la preparazione dei seggi, la registrazione degli elettori e dei candidati, lo scrutinio o la comunicazione dei risultati. Gli incidenti informatici, compresi gli attacchi informatici che prendono di mira i processi elettorali e le relative campagne, le infrastrutture dei partiti politici, i candidati o i sistemi delle autorità pubbliche hanno il potenziale per minare l'integrità e l'equità del processo elettorale e la fiducia dei cittadini nei rappresentanti eletti, che si basa su elezioni libere.
- (11) È di fondamentale importanza contrastare le campagne di disinformazione ed evitare incidenti informatici che potrebbero pregiudicare il processo democratico dell'Unione e i valori su cui essa si fonda.
- (12) I periodi elettorali si sono rivelati particolarmente strategici e sensibili in termini di elusione online delle garanzie convenzionali ("offline") come le norme applicabili alle comunicazioni politiche, la trasparenza e i tetti delle spese elettorali, il silenzio elettorale e la parità di trattamento fra i candidati, così come in termini di prevenzione di attacchi basati sull'uso di sistemi informatici.
- (13) La necessità di aumentare la trasparenza della propaganda e delle comunicazioni politiche online a pagamento rivolte ai cittadini dell'Unione prima delle elezioni del Parlamento europeo è particolarmente evidente alla luce di episodi recenti: cittadini dell'Unione hanno difatti ricevuto online propaganda e comunicazioni politiche da fonti e con finalità non trasparenti, oppure camuffate come contenuto di altro genere, ad esempio editoriali di notizie o messaggi di media sociali. Per migliorare ulteriormente la trasparenza delle elezioni del Parlamento europeo, rafforzando nel contempo la responsabilità dei partiti politici che partecipano al processo elettorale dell'Unione e la fiducia degli elettori in tale processo, i cittadini dell'Unione

dovrebbero essere maggiormente in grado di riconoscere la propaganda e le comunicazioni politiche a pagamento.

- (14) Nella comunicazione del 26 aprile 2018⁹ sulla disinformazione online, la Commissione ha lanciato un invito per l'elaborazione di un ambizioso codice di buone pratiche, che dovrebbe spingere le piattaforme online e l'industria pubblicitaria a garantire la trasparenza e a restringere il numero di possibili bersagli di propaganda politica. A tal fine la Commissione ha convocato un forum multilaterale che sta realizzando tale codice di buone pratiche, che comporterà impegni concreti per le piattaforme online e il settore pubblicitario. La comunicazione dell'aprile 2018 ha inoltre invocato un ecosistema online più responsabile, per aumentare la fiducia nei fornitori di informazioni identificabili e promuovere un comportamento online più responsabile.
- (15) Dovrebbe essere incoraggiato un maggior impegno per la trasparenza da parte dei partiti politici europei e nazionali, delle fondazioni e degli organizzatori delle campagne per le elezioni del Parlamento europeo che agiscono a nome o in cooperazione con partiti politici. La trasparenza e la protezione dei diritti democratici dei cittadini dovrebbero inoltre essere rafforzate da azioni complementari da parte delle autorità competenti, dei partiti politici, fondazioni e organizzatori delle campagne europee e nazionali, così come da parte delle piattaforme online e del settore pubblicitario.
- (16) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare tale trasparenza, in particolare promuovendo la divulgazione attiva dell'identità dei soggetti che si trovano a monte della propaganda e delle comunicazioni politiche online a pagamento durante le campagne elettorali, sempre nel pieno rispetto della libertà di espressione. Durante le campagne elettorali per le prossime elezioni del Parlamento europeo dovrebbe essere incoraggiata la trasparenza delle fonti e dell'entità dei finanziamenti per le attività online, anche, se del caso, con regole in materia di trasparenza.
- (17) I partiti politici, le fondazioni politiche e gli organizzatori delle campagne europee e nazionali dovrebbero inoltre indicare chiaramente l'origine dei messaggi della loro propaganda e delle loro comunicazioni a pagamento. Questo dovrebbe avvenire in modo che le informazioni sull'origine del messaggio possano essere facilmente comprese dai cittadini e non possano venire rapidamente eliminate. Una tale trasparenza dovrebbe essere garantita per la propaganda a pagamento a favore o contro determinati candidati, così come per le comunicazioni online a pagamento su una specifica questione durante il periodo della campagna elettorale per il Parlamento europeo. Gli Stati membri possono ispirarsi alla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, che stabilisce le condizioni relative alla riconoscibilità delle comunicazioni commerciali audiovisive e che vieta quelle occulte, e alla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, che vieta la

⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - "Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo", (COM(2018) 236) final

¹⁰ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

¹¹ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che

pubblicità a pagamento occulta per promuovere merci e servizi nei contenuti redazionali.

- (18) I comportamenti illeciti basati sull'uso di tecnologie online potenzialmente pregiudizievoli per l'integrità del processo elettorale nell'Unione dovrebbero essere attentamente monitorati dalle autorità competenti. In linea con l'ordinamento giuridico cui sono soggette, le autorità competenti in materia elettorale dovrebbero rafforzare la cooperazione con le autorità incaricate del monitoraggio e dell'applicazione delle norme riguardanti le attività online, comprese le autorità per la protezione dei dati, le autorità incaricate della cibersicurezza e le autorità di contrasto. La creazione di queste reti nazionali di cooperazione in materia elettorale dovrebbe contribuire all'individuazione veloce di eventuali minacce per le elezioni del Parlamento europeo e ad una rapida attuazione delle norme vigenti, anche infliggendo sanzioni nel rilevante contesto elettorale, ad esempio sanzioni finanziarie, come il rimborso del contributo pubblico, o sanzioni penali a seguito di indagini penali. Le reti nazionali di cooperazione in materia elettorale dovrebbero designare dei punti di contatto che partecipino a una rete di cooperazione europea ai fini delle elezioni del Parlamento europeo. La rete di cooperazione europea servirebbe per dare l'allarme su eventuali minacce, per lo scambio di migliori pratiche fra le reti nazionali, per discutere soluzioni comuni alle sfide individuate e per incoraggiare progetti e iniziative comuni fra le reti nazionali.
- (19) Le reti nazionali di cooperazione in materia elettorale servirebbero anch'esse come piattaforma di allarme su potenziali minacce, per scambiare informazioni e migliori pratiche e per intervenire in merito all'applicazione e all'osservanza delle norme elettorali nel mondo online.
- (20) Gli Stati membri dovrebbero sostenere tali reti e dotarle dei mezzi necessari a uno scambio di informazioni rapido e sicuro.
- (21) Il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹² crea un quadro giuridico che consente interazioni elettroniche sicure e stabili fra i cittadini e le autorità pubbliche.
- (22) L'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ garantiscono la protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali, anche quando tali dati sono elaborati nel contesto delle elezioni. Il regolamento (UE) 2016/679 stabilisce le condizioni applicabili al trattamento dei dati personali, che comprendono la liceità, la correttezza, la trasparenza e la sicurezza, e specifica i diritti degli individui a riguardo, quali il diritto di accesso, rettifica e cancellazione. La direttiva 2002/58/CE del

modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

¹² Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

¹³ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴ riguarda le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta, compresi i messaggi politici trasmessi dai partiti politici e da altri soggetti coinvolti nel processo elettorale. La direttiva garantisce inoltre la riservatezza e tutela le informazioni memorizzate nelle apparecchiature terminali degli utenti, come lo smartphone o il computer. Il regolamento (UE) 2016/679 prevede la nomina di autorità indipendenti di controllo della protezione dei dati, che siano responsabili del monitoraggio e dell'osservanza delle norme.

- (23) Dovrebbe essere possibile infliggere sanzioni ai partiti politici o alle fondazioni politiche che traggono vantaggio dalle violazioni delle norme sulla protezione dei dati per influenzare deliberatamente l'esito delle elezioni del Parlamento europeo. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a prevedere tali sanzioni a livello nazionale.
- (24) A livello europeo, la Commissione sta proponendo modifiche al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 allo scopo di introdurre tali sanzioni per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee.
- (25) I processi elettorali sono vulnerabili alle minacce ibride, compresi gli attacchi basati sull'uso di sistemi informatici e le elusioni online delle garanzie convenzionali, supportate da paesi terzi. Con la comunicazione congiunta del 13 giugno 2018 dal titolo "Rafforzamento della resilienza e potenziamento delle capacità di affrontare minacce ibride"¹⁵, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione hanno individuato ambiti in cui è opportuno intensificare gli sforzi al fine di approfondire ulteriormente e rafforzare il contributo essenziale dell'UE nella lotta contro le minacce ibride, anche per quanto riguarda la capacità di individuarle, la comunicazione strategica, e la resilienza e la dissuasione nel settore della cibersicurezza. Un piano d'azione riveduto, incentrato sulla lotta contro la disinformazione, è stato richiesto dal Consiglio europeo ed è in corso di preparazione per dicembre 2018.
- (26) Poiché gli incidenti informatici sono spesso simili nei vari Stati membri, è fondamentale che questi condividano le esperienze avute in tale ambito. La comunicazione congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza e la Commissione europea sulla cibersicurezza¹⁶ del settembre 2017 riconosce la necessità di una risposta globale ai fini di una cibersicurezza forte per l'Unione, basata sulla resilienza, sulla deterrenza e sulla difesa.
- (27) La direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio armonizza le definizioni dei reati e dei livelli minimi massimi delle sanzioni per gli attacchi contro i sistemi di informazione. Gli attacchi contro i sistemi di informazione che ne colpiscono le infrastrutture critiche sono riconosciuti come specifiche circostanze aggravanti. Nel caso in cui gli attacchi contro i sistemi di informazione mirino a pregiudicare il processo elettorale, dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di avviare indagini penali che possono sfociare in un'azione penale nei confronti di persone fisiche o giuridiche, con adeguate sanzioni.

¹⁴ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

¹⁵ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio - "Rafforzamento della resilienza e potenziamento delle capacità di affrontare minacce ibride", JOIN (2018) 16 final.

¹⁶ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio - "Resilienza, deterrenza e difesa: verso una cibersicurezza forte per l'UE", JOIN(2017) 450 final.

- (28) La direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce misure per realizzare un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, e prevede la nomina di autorità competenti che ne controllino l'applicazione. La direttiva ha creato una rete di gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente ("rete CSIRT"), che promuove una cooperazione operativa rapida ed efficace, e su cui bisognerebbe basarsi per lo scambio di informazioni operative sulla sicurezza informatica in caso di incidente. Al fine di sostenere e agevolare la cooperazione strategica e lo scambio di informazioni tra Stati membri, la direttiva ha istituito anche un gruppo di cooperazione composto da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e dell'ENISA. In vista delle elezioni del 2019, il Parlamento europeo ha chiesto a tale gruppo di occuparsi della cibersicurezza per tali elezioni. A tal fine, il gruppo di cooperazione istituito dalla direttiva (UE) 2016/1148 ha elaborato e concordato un compendio sulla cibersicurezza delle tecnologie utilizzate in ambito elettorale, che fornisce una guida pratica per le autorità responsabili della cibersicurezza e per gli organi di gestione elettorale.
- (29) La partecipazione alla vita democratica dell'Unione è una questione di interesse comune. Benché la presente raccomandazione riguardi le elezioni del Parlamento europeo, si esortano gli Stati membri ad applicarne i principi anche ad altre votazioni e a referendum organizzati a livello nazionale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Reti di cooperazione in materia elettorale

- (1) Ciascuno Stato membro dovrebbe istituire una rete nazionale per le questioni elettorali, cui partecipino le autorità nazionali competenti in materia elettorale e le autorità incaricate del monitoraggio e dell'applicazione delle norme riguardanti le attività online rilevanti nel contesto elettorale, in particolare:
- le autorità di cui all'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto;
 - le autorità competenti per l'organizzazione delle elezioni del Parlamento europeo;
 - le autorità di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679;
 - le autorità e/o gli organismi di regolamentazione di cui alla direttiva 2010/13/UE;
 - le autorità competenti di cui alla direttiva (UE) 2016/1148.
- (2) Per sostenere ciascuna autorità nazionale nei suoi rispettivi compiti, le reti di cui al punto (1) dovrebbero facilitare lo scambio rapido e sicuro di informazioni sulle questioni che possono incidere sulle elezioni del Parlamento europeo, anche individuando insieme minacce e lacune, condividendo risultati e competenze e intervenendo sull'applicazione e sull'osservanza delle norme pertinenti nell'ambiente online.
- (3) Le reti di cui al punto (1) dovrebbero, ove opportuno, conformemente alla legislazione nazionale, consultare le autorità di contrasto nazionali competenti e cooperare con esse. Se del caso, la cooperazione a livello europeo fra le autorità di contrasto nazionali può essere facilitata da Europol.

- (4) Gli Stati membri dovrebbero fornire il sostegno necessario alle reti di cui al punto (1) e dotarle dei mezzi necessari per uno scambio di informazioni rapido e sicuro.
- (5) Onde facilitare la condivisione di esperienze e migliori pratiche fra gli Stati membri, anche sulle minacce, le lacune e l'applicazione delle norme, ciascuno Stato membro dovrebbe designare un punto di contatto unico per l'attuazione della presente raccomandazione. Le coordinate complete del punto di contatto dovrebbero essere comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione. Gli Stati membri sono invitati a riunirsi, con il sostegno della Commissione, in una rete europea di coordinamento per le elezioni del Parlamento europeo. Questo dovrebbe avvenire al più presto, per poter essere preparati a tutelare tali elezioni del 2019.
- (6) Le autorità di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbero, conformemente ai loro obblighi ai sensi della legislazione dell'Unione e nazionale, informare immediatamente e proattivamente l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee¹⁷ in merito a qualunque decisione che dichiara che una persona fisica o giuridica ha violato le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali, qualora consegua da tale decisione, o vi siano altrimenti ragionevoli motivi di ritenere, che la violazione sia legata ad attività politiche di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea allo scopo di influenzare le elezioni del Parlamento europeo.

Trasparenza della propaganda politica prima delle elezioni del Parlamento europeo

- (7) Gli Stati membri dovrebbero, in linea con le loro norme, incoraggiare e facilitare la trasparenza della propaganda e delle comunicazioni politiche online a pagamento. Dovrebbero promuovere la divulgazione attiva, ai cittadini dell'Unione, di informazioni sul partito politico, sulla campagna politica o sul gruppo di supporto politico che si trova a monte della propaganda e delle comunicazioni politiche online a pagamento. Dovrebbero inoltre incoraggiare la divulgazione di informazioni sulla spesa per le attività online della campagna elettorale, compresa la propaganda e le comunicazioni politiche online a pagamento, così come informazioni sui criteri usati per la selezione dei destinatari nella diffusione di tale propaganda e di tali comunicazioni. Nel caso in cui tale trasparenza non sia garantita, gli Stati membri dovrebbero applicare sanzioni nel rilevante contesto elettorale.
- (8) I partiti politici, le fondazioni politiche e gli organizzatori delle campagne europee e nazionali dovrebbero garantire ai cittadini dell'Unione la facile riconoscibilità della propaganda e delle comunicazioni politiche online a pagamento, e del partito, fondazione od organizzazione che vi sta dietro.
- (9) I partiti politici, le fondazioni politiche e gli organizzatori delle campagne europee e nazionali dovrebbero rendere disponibili sui loro siti web informazioni sulla spesa sostenuta per le attività online, compresa la propaganda e le comunicazioni politiche online a pagamento, così come informazioni sui criteri usati per la selezione dei destinatari nella diffusione di tale propaganda e di tali comunicazioni.

¹⁷ Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1).

- (10) I partiti politici, le fondazioni politiche e gli organizzatori delle campagne europei e nazionali dovrebbero rendere disponibili sui loro siti web la loro propaganda e le loro comunicazioni politiche online a pagamento, oppure dei link ad esse.

Sanzioni appropriate per la violazione delle norme relative alla protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo

- (11) Gli Stati membri dovrebbero applicare ai partiti politici e alle fondazioni politiche a livello nazionale e regionale sanzioni appropriate in caso di violazione delle norme relative alla protezione dei dati personali commesse allo scopo di influenzare o tentare di influenzare deliberatamente le elezioni del Parlamento europeo.

Cybersicurezza nell'ambito delle elezioni del Parlamento europeo

- (12) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi posti alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi usati per l'organizzazione delle elezioni del Parlamento europeo.
- (13) Tenuto conto delle specificità delle elezioni del Parlamento europeo, gli Stati membri dovrebbero applicare in tutte le fasi del processo elettorale il compendio elaborato dal gruppo di cooperazione istituito dalla direttiva (UE) 2016/1148.
- (14) Nell'organizzare le elezioni del Parlamento europeo, gli Stati membri dovrebbero adottare misure tecniche specifiche per garantire la disponibilità, l'autenticità, la riservatezza e l'integrità dei servizi elettorali basati su reti e sistemi informativi. Per garantire il corretto svolgimento di ogni fase delle elezioni dovrebbero inoltre proteggere adeguatamente le reti e i sistemi usati per la registrazione degli elenchi dei votanti e dei candidati, per la raccolta, il trattamento e il conteggio dei voti e per la pubblicazione e la comunicazione dell'esito delle elezioni ai cittadini.
- (15) I partiti politici, le fondazioni politiche e gli organizzatori delle campagne europei e nazionali dovrebbero porre in atto misure specifiche e adeguate per prevenire gli incidenti informatici e proteggersi dagli attacchi informatici.
- (16) Gli Stati membri dovrebbero effettuare una valutazione dei rischi completa relativa alle elezioni del Parlamento europeo per individuare potenziali incidenti informatici che potrebbero pregiudicare l'integrità del processo elettorale. Dovrebbero predisporre le procedure necessarie per prevenire, rilevare e gestire gli attacchi informatici e per reagirvi, allo scopo di ridurre al minimo l'impatto, e dovrebbero garantire un rapido scambio di informazioni a tutti i livelli rilevanti, da quello tecnico a quello operativo e politico. A tal fine dovrebbero garantire che le autorità nazionali competenti in materia elettorale dispongano di risorse adeguate, compresi attrezzature tecniche e personale formato, per affrontare tali incidenti e, in linea con il punto (1), che lavorino in stretta cooperazione con le autorità nazionali competenti in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi designate ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2016/1148.
- (17) Nel caso di un incidente informatico che comporti attacchi contro i sistemi di informazione per colpire il processo elettorale, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di un'adeguata risposta nell'ambito del diritto penale sulla base della direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire una stretta cooperazione fra le autorità nazionali competenti, le autorità incaricate della cybersicurezza e le autorità

di contrasto come previsto dalla direttiva (UE) 2016/1148 e in linea con il punto (1), se del caso con il coordinamento di Europol a livello europeo.

- (18) Gli Stati membri dovrebbero riconoscere la vulnerabilità dei processi elettorali alle minacce ibride e dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di un'adeguata risposta per contrastare attività ostili, comprese le misure indicate nella comunicazione congiunta del 13 giugno 2018 dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione dal titolo "Rafforzamento della resilienza e potenziamento delle capacità di affrontare minacce ibride".

Attività di sensibilizzazione

- (19) Gli Stati membri dovrebbero impegnarsi con i terzi, compresi i media, le piattaforme online e i fornitori di tecnologie dell'informazione, in attività di sensibilizzazione volte ad aumentare la trasparenza delle elezioni e a rafforzare la fiducia nel processo elettorale.

Gli Stati membri, i partiti politici, le fondazioni politiche e gli organizzatori di campagne europei e nazionali sono destinatari della presente raccomandazione. Gli Stati membri sono invitati ad applicare i principi della presente raccomandazione anche ad altre votazioni e a referendum organizzati a livello nazionale,

Fatto a Bruxelles, il 12.9.2018

Per la Commissione
Věra JOUROVÁ
Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per il Segretario generale

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria
COMMISSIONE EUROPEA